

**AZIENDA SERVIZI alla PERSONA
OPERA PIA OSPEDALE SAN GIOVANNI BATTISTA**

Sede Legale: Piazza Roma n. 6 – 02049 Torri in Sabina (RI)
Sede Operativa - Casa di Riposo: Via di Porta Ternana, 7 – 02049 Torri in Sabina (RI)
C.F. 80007330576 – P. IVA 00747200574
Tel.: 0765/62108 - PEC: operapiatorri@pec.it - sito web: www.operapiatorri.it

DELIBERA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N. 5 del 10/12/2021	OGGETTO: PROROGA AFFIDAMENTO DIRETTO SERVIZI DI ASSISTENZA TUTELARE, PULIZIA, LAVANDERIA, CUCINA PRESSO LA CASA DI RIPOSO PER ANZIANI PER ANZIANI MESE DI GENNAIO 2022

L'anno duemilaventuno, il giorno dieci del mese di dicembre, alle ore 17,15, si è riunito in adunanza ordinaria, il Consiglio di Amministrazione dell'ASP "Opera Pia Ospedale San Giovanni Battista, nominato con decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00158 del 16-9-2021, pubblicato sul BURL n. 91 del 23 settembre 2021, così composto:

N.	Cognome	Nome	Carica	Presente	Ass. giust.	Assente
1	BERNOCCHI	SETTIMIO	Presidente	X		
2	SERENA	TIZIANA	Consigliere	X		
3	TEMPOBUONO	MICHELA	Consigliere	X		

Assistito dal Dott. Mauro Di Rocco, in qualità di segretario verbalizzante, ha adottato la seguente deliberazione

Il Consiglio di Amministrazione

PREMESSO CHE:

- l'IPAB "Opera Pia Ospedale San Giovanni Battista", con sede legale in Torri in Sabina (RI), è stata amministrata dal soppresso Ente Comunale di Assistenza (ECA), già Congregazione di Carità, del Comune di Torri in Sabina e successivamente da commissari di nomina comunale, ai sensi dell'art. 8 della l. r. n. 22/1978, oggi abrogata;
- in data 27 febbraio 2019 è entrata in vigore la legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2, recante "*Riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP)*";
- in data 14 agosto 2019 è entrato in vigore il regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17;
- in data 17 gennaio 2020 è entrato in vigore il regolamento regionale 15 gennaio 2020, n. 5 di disciplina del sistema di contabilità economico-patrimoniale e dei criteri per la gestione, l'utilizzo, l'acquisto, l'alienazione e la valorizzazione del patrimonio delle Aziende Pubbliche di Servizi alla Persona (ASP), il cui art. 27 ha integrato e modificato l'art. 5 del r. r. 17/2019;
- con deliberazione del 4 agosto 2020, n. 520 la Giunta Regionale del Lazio:
 - a. ha dichiarato, ai sensi della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2 e dell'art. 3 del regolamento regionale 9 agosto 2019, n. 17, la trasformazione dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Opera Pia Ospedale San Giovanni Battista nell'Azienda di Servizi alla Persona (ASP) denominata "Opera Pia Ospedale San

- Giovanni Battista”, con sede in Torri in Sabina (RI);
- b. ha approvato lo Statuto dell’Azienda di Servizi alla Persona (ASP) “Opera Pia Ospedale San Giovanni Battista”;
 - c. ha preso atto dell’inventario del patrimonio dell’ASP;
 - d. ha stabilito che, ai sensi dell’articolo 2, comma 5, della legge regionale 22 febbraio 2019, n. 2, l’Azienda di Servizi alla Persona (ASP) “Opera Pia Ospedale San Giovanni Battista”, subentra in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, facenti capo all’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza Opera Pia Ospedale San Giovanni Battista, ivi compresa la titolarità delle autorizzazioni e degli accreditamenti già concessi;

VISTO il decreto del Presidente della Regione Lazio n. T00158 del 16 settembre 2021, di nomina del Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Pubblica di Servizi alla Persona (ASP) “Opera Pia Ospedale San Giovanni Battista”, con sede in Torri in Sabina (RI) per la durata di anni cinque a decorrere dalla data del 16 settembre 2021;

CONSIDERATO CHE:

- la ex Ipab “Opera Pia Ospedale San Giovanni Battista” fino al 31-12-2020 ha operato in regime di contabilità finanziaria secondo le regole degli enti locali ed a partire dall’esercizio 2021, come ASP, ha operato in regime di contabilità economico – patrimoniale;
- l’art. 3 del [D.Lgs. n. 118/2011](#), prevede che “Le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 2, conformano la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell’allegato 1 ed ai seguenti principi contabili applicati, che costituiscono parte integrante al presente decreto:
 - a) della programmazione (allegato n. 4/1);
 - b) della contabilità finanziaria (allegato n. 4/2);
 - c) della contabilità economico-patrimoniale (allegato n. 4/3);
 - d) del bilancio consolidato (allegato n. 4/4).”;
- il comma 4 del citato articolo 3 del decreto legislativo n. 118/2011 prevede che, al fine di dare attuazione al principio contabile generale della competenza finanziaria, gli enti locali provvedono annualmente al riaccertamento dei residui attivi e passivi, verificando, ai fini del rendiconto, le ragioni del loro mantenimento; che possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell’esercizio di riferimento, ma non incassate; che possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell’esercizio, ma non pagate; che le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell’esercizio considerato sono immediatamente reimputate all’esercizio in cui sono esigibili; che la reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell’entrata degli esercizi successivi, l’iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate; che le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell’esercizio in corso e dell’esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l’approvazione del rendiconto dell’esercizio precedente; che il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria; che al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondano obbligazioni giuridicamente perfezionate;

- il punto 9.1 dell'allegato 4/2 al [DLgs. n. 118/2011](#) in tema di gestione dei residui prevede che “In ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:
 - la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
 - l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
 - il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
 - la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio

La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- i crediti di dubbia e difficile esazione;
- i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
- i debiti insussistenti o prescritti;
- i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

Con riferimento ai crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio, sulla base della ricognizione effettuata, si procede all'accantonamento al fondo di crediti, di dubbia e difficile esigibilità accantonando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione”;

- l'art. 228, comma 3, del DLgs. n. 267/2000, prevede che “Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”;

ATTESO che il segretario di questa ASP, nonché responsabile del servizio finanziario, ha effettuato la verifica ordinaria della consistenza e dell'esigibilità dei residui secondo i nuovi principi contabili;

VERIFICATO che, a conclusione del processo di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi non vi sono residui attivi e passivi da reimputare all'esercizio successivo e che, quindi, non è necessario iscrivere nella parte entrata del bilancio 2021 il Fondo Pluriennale Vincolato;

ATTESO che, come risulta dagli allegati prospetti:

- a) **l'ammontare di residui attivi eliminati** e definitivamente cancellati in quanto non correlati a obbligazioni giuridiche attive perfezionate è pari a **€ 204.065,65**, di cui:

- a.1 €. 49.191,48 esercizio 2019 e precedenti
a.2 €. 154.874,17 esercizio 2020
- b) **l'ammontare dei residui passivi eliminati** e definitivamente cancellati in quanto non correlati a obbligazioni giuridiche passive perfezionate è pari ad €. **145.321,51**, di cui:
b.1 €. 25.975,27 esercizio 2019 e precedenti
b.2 €. 119.346,24 esercizio 2020
- c) **l'ammontare dei residui attivi al 31-12-2020**, correlati ad obbligazioni giuridiche attive perfezionate, è pari ad €. **210.203,09**, di cui:
c.1 €. 139.001,26 esercizio 2019 e precedenti
c.2 €. 71.201,83 esercizio 2020
- d) **l'ammontare dei residui passivi al 31-12-2020**, correlati ad obbligazioni giuridiche passive perfezionate, è pari ad €. **198.487,40**, di cui:
d.1 €. 127.322,07 esercizio 2019 e precedenti
d.2 €. 71.165,33 esercizio 2020

ACQUISITI:

- il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del servizio finanziario;
- in osservanza al punto 9.1 dell'allegato 4/2 al [D.Lgs. n. 118/2011](#), il parere favorevole del revisore dei conti di cui al verbale n. 2 in data 01/12/2021

Con voti unanimi;

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** la revisione dei residui attivi e passivi da inserire nel conto del bilancio dell'esercizio 2020, nelle risultanze di cui agli allegati elenchi al presente atto:
allegato – riepilogo residui attivi (cancellati e da conservare);
allegato – riepilogo residui passivi (cancellati e da conservare)
e come di seguito riepilogati:

RIACCERTAMENTO ORDINARIO RESIDUI ATTIVI E PASSIVI RENDICONTO DELLA GESTIONE ESERCIZIO FINANZIARIO 2020

Residui attivi rideterminati (eliminati)	- 204.065,65
Residui attivi mantenuti	210.203,09
Residui passivi rideterminati (eliminati)	- 145.321,51
Residui passivi mantenuti	198.487,40

2. **DI DARE ATTO** che l'operazione di riaccertamento ordinario dei residui confluirà nel Rendiconto della Gestione dell'esercizio 2020

3. **DI DARE ALTRESI' ATTO** che la composizione attuale del Fondo Pluriennale Vincolato per spese correnti risulta pari ad 0.

AZIENDA DI SERVIZI ALLA PERSONA
"OPERA PIA OSPEDALE S. GIOVANNI
BATTISTA"
Torri in Sabina (Rieti)

Verbale n. 2 del 01.12.2021

Relazione del Revisore dei Conti alla proposta di delibera avente ad oggetto

APPROVAZIONE RIACCERTAMENTO RESIDUI 2020

Il sottoscritto Revisore dei Conti dell'Azienda di Servizi alla Persona "Opera Pia Ospedale San Giovanni Battista", nominato con decreto del Presidente della Regione Lazio 11 dicembre 2020, n. T00211

- acquisita la proposta di deliberazione di cui all'oggetto, munita dei relativi allegati contabili e del parere favorevole di regolarità tecnica e contabile del Responsabile del servizio finanziario, in osservanza al punto 9.1 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;
- Esaminata la proposta di deliberazione di riaccertamento dei residui attivi e passivi Rendiconto dell'E.F. 2020, unitamente agli allegati di legge;
- Visto il D.Lgs 267/2000;

Dato atto che:

In ossequio al principio contabile generale n. 9 della prudenza, tutte le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:

-la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;

- l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;

-il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;

-la corretta classificazione e imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio

La ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

-i crediti di dubbia e difficile esazione;

-i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;

RP

-i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;

-i debiti insussistenti o prescritti;

-i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;

-i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile.

Con riferimento ai crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio, sulla base della ricognizione effettuata, si procede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia e difficile esigibilità accantonando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione”;

• l'art. 228, comma 3, del DLgs. n. 267/2000, prevede che “Prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”;

Atteso che il segretario dell'ASP, nonché responsabile del servizio finanziario, ha effettuato la verifica ordinaria della consistenza e dell'esigibilità dei residui secondo i nuovi principi contabili;

Atteso che, come risulta dai prospetti prodotti:

- a) **l'ammontare di residui attivi eliminati** e definitivamente cancellati in quanto non correlati a obbligazioni giuridiche attive perfezionate è pari a €. **204.065,65**, di cui:
 - a.1 €. 49.191,48 esercizio 2019 e precedenti
 - a.2 €. 154.874,17 esercizio 2020
- b) **l'ammontare dei residui passivi eliminati** e definitivamente cancellati in quanto non correlati a obbligazioni giuridiche passive perfezionate è pari ad €. **145.321,51**, di cui:
 - b.1 €. 25.975,27 esercizio 2019 e precedenti
 - b.2 €. 119.346,24 esercizio 2020
- c) **l'ammontare dei residui attivi al 31-12-2020**, correlati ad obbligazioni giuridiche attive perfezionate, è pari ad €. **210.203,09**, di cui:

c.1 €. 139.001,26 esercizio 2019 e precedenti

c.2 €. 71.201,83 esercizio 2020

d) **l'ammontare dei residui passivi al 31-12-2020**, correlati ad obbligazioni giuridiche passive perfezionate, è pari ad **€.198.487,40**, di cui:

d.1 €. 127.322,07 esercizio 2019 e precedenti

d.2 €. 71.165,33 esercizio 2020

come di seguito sintetizzato:

Residui attivi rideterminati (eliminati)	- 204.065,65
Residui attivi mantenuti	210.203,09
Residui passivi rideterminati (eliminati)	- 145.321,51
Residui passivi mantenuti	198.487,40

Visti i prospetti contabili dei residui attivi e passivi, selezionate a campione alcune voci con il criterio della rilevanza dell'importo, si è proceduto ad analisi documentale e delle ragioni che hanno determinato la eliminazione e/o il mantenimento dei residui nelle scritture contabili.

Verificato che l'operazione di riaccertamento risulta condotta nel rispetto dei principi contabili sopra enunciati e che, in ragione del fatto che non vi sono residui attivi e passivi da reimputare, non occorre iscrivere nella parte entrata del Bilancio 2021 il Fondo Pluriennale Vincolato, il sottoscritto Revisore esprime parere favorevole all'approvazione del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31.12.2020.

Li, 1° dicembre 2021

Il Revisore Unico


PARERE: favorevole in ordine alla regolarità tecnica ed amministrativa.

PARERE: favorevole in ordine alla regolarità contabile

Il Segretario: Dott. Mauro Di Rocco (firmato digitalmente in data 25-11-2021)

IL PRESIDENTE
Settimio BERNOCCHI



IL SEGRETARIO

Mauro Di Rocco
Mauro Di
Rocco



10.12.2021
16:20:28
GMT+00:00

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia del presente decreto viene pubblicato sul sito dell'ente ed all'Albo Pretorio del Comune di Torri in Sabina, per 15 giorni consecutivi a partire dal _____

Lì _____

IL SEGRETARIO
Dr. Mauro Di Rocco
